

Codice A1409B

D.D. 6 luglio 2021, n. 995

**Accertamento della somma di Euro 703,95 sul cap. 27675/21 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 703,95 sul cap.176024/21 da liquidare ad allevatori piemontesi a titolo di indennizzo per l'abbattimento e la distruzione di avicoli e di uova contaminati da salmonella Typhimurium.**



**ATTO DD 995/A1409B/2021**

**DEL 06/07/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1409B - Prevenzione e veterinaria**

**OGGETTO:** Accertamento della somma di Euro 703,95 sul cap. 27675/21 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 703,95 sul cap.176024/21 da liquidare ad allevatori piemontesi a titolo di indennizzo per l'abbattimento e la distruzione di avicoli e di uova contaminati da salmonella Typhimurium.

Il "Piano nazionale di controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2019-2021", già approvato dalla Commissione Europea con Working Document SANTE/11259/2018 e la cui applicazione su tutto il territorio nazionale è disposta con disposizione della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari prot. 4854 del 21/2/2019, prevede l'abbattimento o macellazione dei gruppi di riproduttori gallus gallus risultati positivi per salmonellosi.

L'art. 2 punto 4 della L. 218/88, concernente la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, stabilisce che gli animali infetti, sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi vengano abbattuti e distrutti. Ai proprietari di detti animali è concessa un'indennità pari al 100% del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dalla citata legge e dal Decreto Ministeriale n. 298 del 20 luglio 1989. L'art. 5 comma 2 del succitato Decreto prevede, qualora le categorie di animali da indennizzare non risultino nel listino ISMEA, il ricorso al bollettino della Camera di Commercio di Forlì.

In ottemperanza alle succitate norme, a seguito del riscontro di positività per salmonella Typhimurium dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte (Rapporto di Prova n. 77266 del 27/4/2021), conseguente ad accertamento eseguito in autocontrollo dal laboratorio LA.ECO.VET. s.r.l. di Carmagnola (Accredia 0251L) presso l'allevamento di galline ovaiole sito nel comune di Chieri (TO) e identificato con cod. aziendale 078TO711, l'ASL TO5, competente per territorio, ha emesso il provvedimento di carattere ordinatorio e cautelare di definizione delle misure sanitarie da adottare nell'allevamento, comprendente l'abbattimento e distruzione dei riproduttori della specie gallus gallus e delle uova.

Presa visione della documentazione trasmessa dall'ASL TO5 assunta agli atti con prot. 16433 del

3/5/2021, contenente, tra l'altro:

- la richiesta di indennizzo presentata dal sig. *omissis*, proprietario e detentore dell'allevamento sito nel Comune di Chieri (TO) identificato con cod. az. 078TO711;
- il provvedimento di carattere ordinatorio e cautelare assunto dall'ASL;
- l'autocertificazione dell'allevatore in ordine all'opzione per il regime di determinazione dell'IVA;
- le attestazioni in ordine all'avvenuto abbattimento di n. 100 galline ovaiole e distruzione delle carcasse, nonché distruzione di 100 uova.

Tenuto conto che la normativa in parola prevede:

- che l'ammontare dell'indennità di abbattimento sia determinata in base alla specie, alla categoria ed all'età degli animali alla data della notifica ufficiale dell'ordinanza (28/4/21) da parte dell'autorità sanitaria competente con riferimento ai valori riportati nei bollettini Ismea come previsto dall'art. 5 comma 2 del succitato Decreto Ministeriale;
- che siano indennizzabili nella misura massima dell'80% anche i mangimi, le attrezzature fisse o mobili, i prodotti agricoli o zootecnici di cui sia stata ordinata la distruzione durante le operazioni di estinzione del focolaio.

Dato atto delle valutazioni presenti sul bollettino Ismea del periodo dal 26 aprile al 9 maggio 2021 si attribuisce:

- agli animali in questione un valore pari ad € 6,46 per galline ovaiole alla 22<sup>a</sup> settimana, età in cui sono state abbattute, determinando un indennizzo pari a € 694,45 per 100 galline comprensivo di percentuale di compensazione IVA 7,5%;
- un valore di € 8,73 equivalenti all'80% di € 10,90 valore per 108 uova taglia M (>63g - fonte Ismea) determinando un indennizzo di € 9,50 comprensivo di percentuale di compensazione IVA 8,80%.

Pertanto l'indennizzo dovuto è complessivamente determinato in € 703,95.

Per quanto fin qui esposto:

considerato che il competente Settore regionale provvederà a rendicontare alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari – Ufficio I, i dati relativi agli indennizzi effettivamente anticipati dall'Amministrazione Regionale ai sensi della L. 218/88 ed a richiederne il ristoro;

atteso che la Ragioneria Generale dello Stato – IGESPES dispone il versamento di quanto rendicontato, su richiesta della Direzione Generale del Ministero della Salute di cui sopra, sul cap. 2700 del Bilancio dello Stato, di pertinenza del Ministero Economia e Finanze.

Tenuto conto del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41.” e s.m.i..

Viste le disposizioni del Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" del D. Lgs. n. 118/2011.

Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Considerato che l'accertamento non è già stato assunto con precedenti provvedimenti ed attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D.Lgs. 165/2001;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;
- visto il D.Lgs. 118/2011, Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario";
- vista la Legge regionale n.8 del 15 aprile 2021, Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- vista la DGR 1-3115 del 19/4/2021 - Legge regionale 15 aprile 2021 n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i

#### *determina*

- di accertare la somma complessiva di € 703,95 sul cap. 27675/21, dell'entrata del bilancio gestionale 2021/2023 – annualità 2021, da Dipartimento della Ragioneria Generale-IGESPES-Uff.VIII, (cod. versante 298156), la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di € 703,95 sul cap. 176024/21 la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dovuta a titolo di indennizzo al sig. *omissis* (cod. ben. 368925) titolare dell'allevamento sito nel Comune di Chieri (TO) identificato con cod. az. 078TO711 per l'abbattimento e distruzione di avicoli e di uova contaminati da salmonella Typhimurium;
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione;
- di dare atto che si tratta di spesa non soggetta agli obblighi di tracciabilità disposti dalla L. 136/2010.

Gli indennizzi dovranno essere accreditati a mezzo bonifico bancario.

La documentazione relativa all'indennizzo da liquidare al predetto allevatore è conservata presso gli uffici del Settore Prevenzione e Veterinaria della Direzione Sanità.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

**IL DIRIGENTE (A1409B - Prevenzione e veterinaria)**  
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio